SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2149

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARATTI, LA LOGGIA, BECCHELLI, SPISANI, SURIAN, FIEROTTI, BELLONI e MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1995

Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della pubblica amministrazione

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Alla luce dell'enorme mole di processi penali che interessano gli impiegati della pubblica amministrazione e degli inevitabili ritardi della magistratura penale dovuti all'elevato numero di processi e degli indagati nei singoli procedimenti oltre che alla complessità degli stessi, si propone con il presente disegno di legge una modifica dell'articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, prevedendo che il procedimento disciplinare all'esito del quale sia inflitta la destituzione del pubblico dipendente debba concludersi entro centottanta giorni anzichè entro i novanta giorni previsti dalla suddetta legge. Inoltre il presente disegno di legge dispone che la sospensione cautelare facoltativa dal servizio a causa di procedimento penale, prevista dall'articolo 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conservi efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a due anni.

Queste modifiche rispondono al pubblico interesse di garantire da una parte la funzionalità dell'amministrazione e dall'altra i diritti degli indagati: pertanto si auspica una rapida approvazione delle stesse anche alla luce delle modifiche che attualmente si stanno introducendo all'istituto della custodia cautelare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, è sostituito dai seguenti:

«2. La destituzione può essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi centottanta giorni.

2-bis. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la sospensione cautelare conserva la sua efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni due. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto. In tal caso il dipendente sospeso è riammesso in servizio e integralmente reintegrato nelle funzioni esercitate all'atto della sospensione sino alla revoca. Non può essere ammessa altra sospensione cautelare fino alla sentenza penale irrevocabile di condanna. La ripresa del servizio in tali circostanze comporta la decadenza di tutti i provvedimenti adottati dalla amministrazione nel periodo di sospensione del dipendente interferenti sul suo stato giuridico precedente al provvedimento di sospensione cautelare.».